

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 20 aprile 2019



APPALTI

Sole 24 Ore	20/04/19	P. 1	APPALTI. PER IL CODICE UNA RIFORMA IN TRE TEMPI ALLARME DI CANTONE	SALERNO MAURO	1
Sole 24 Ore	20/04/19	P. 5	"COMMISSARI MAI SULLE GARE, UTILI SU PARERI E AUTORIZZAZIONI"	SANTILLI GIORGIO	4
Sole 24 Ore	20/04/19	P. 5	"BENE IL SUBAPPALTO, MA BISOGNA AVERE PIU' CORAGGIO SULLA PA"	-G.SA.	5
Sole 24 Ore	20/04/19	P. 12	IL MERCATO UNICO DEGLI APPALTI OSTAGGIO DI NORME INEFFICIENTI	MARESCA MAURIZIO	6

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Italia Oggi	20/04/19	P. 1	CODICE DEGLI APPALTI RISCritto	MASCOLINI ANDREA	7
-------------	----------	------	--------------------------------	---------------------	---

ECOBONUS

Sole 24 Ore	20/04/19	P. 17	ECOBONUS, ARRIVA IL NUOVO MODULO PER LA CESSIONE	DE STEFANI LUCA	9
-------------	----------	-------	--	-----------------	---

PROFESSIONISTI

Italia Oggi	20/04/19	P. 29	POST SISMA, ELENCO SENZA CONTROLLI	DAMIANI MICHELE	10
-------------	----------	-------	------------------------------------	-----------------	----

81

Il Dl sblocca cantieri prevede 81 correzioni al Codice appalti: alcune operative subito, altre dai nuovi bandi, altre dopo decreto attuativo

Appalti Per il codice una riforma in tre tempi Allarme di Cantone

Salerno e Santilli
— a pagina 5

Il codice appalti cambia in tre fasi Cantone attacca: norma pericolosa

Sbloccacantieri. Commissari possibili da subito, la riforma dai nuovi bandi, ultima tranche con il Dpr Toninelli: accelerazioni nel 2019 da 2,5 miliardi

Mauro Salerno

È in vigore già da ieri, ma avrà un impatto a geometria variabile su progetti, gare e investimenti il decreto Sbocca-cantieri, atteso per un mese e sbarcato in Gazzetta con il numero 32/2019. Delle 81 correzioni apportate al codice appalti del 2016 alcune si applicano senza alcun filtro ai progetti in corso, altre riguardano le gare di appalto bandite da oggi in poi. Dunque potranno produrre effetti immediati sull'accelerazione delle procedure, ma bisognerà aspettare perlomeno qualche mese per valutarne l'impatto sulla spesa reale. Altre modifiche ancora, come il ritorno al regolamento unico, saranno spostate in avanti. Sei mesi (180 giorni) è il tempo – ottimistico – stimato per avere il nuovo regolamento vincolante. Solo allora decadranno una serie di provvedimenti attuativi e le linee guida già in vigore, spazzando via la «soft law» dell'Anac di Raffaele Cantone.

Il presidente dell'Anticorruzione –

che tra pochi mesi tornerà alla sua precedente vita di magistrato – ieri ha tuonato sulla norma meno gradita del decreto: l'innalzamento a 200mila euro della soglia al di sotto della quale i funzionari pubblici potranno affidare i lavori senza gara, dimostrando solo di aver richiesto il preventivo a tre imprese. «Credo sia una norma pericolosa», ha detto ieri Cantone ribadendo le perplessità avanzate nel corso dell'ultima audizione sul tema tenuta in Senato. «Mantengo le mie riserve, non mi va di dire che è una norma sblocca tangenti, è esagerato, ma non va nella giusta direzione. E non credo che servirà a sbloccare qualcosa, non sono questi gli appalti che rappresentano il problema del Paese». Minori preoccupazione invece sull'ampliamento del subappalto: «L'Europa ci ha chiesto di essere meno rigorosi, anche perché forse conosce meno i rischi del subappalto, ma dobbiamo tenerne conto».

Una volta scelta la lista delle opere, il governo si aspetta un effetto immediato sugli investimenti dalle norme

sui commissari straordinari, che potranno by-passare qualunque impedimento burocratico per rimettere in moto i cantieri in stallo. Altra norma subito operativa per le grandi opere è quella che permette alle stazioni appaltanti di approvare le varianti che non fanno lievitare il costo del progetto oltre il 50% senza ripassare dal Cipe. «Misura importantissima», l'ha definita ieri il ministro Toninelli, che ha stimato in 2,5 miliardi l'impatto del decreto sugli investimenti 2019. Subito in campo anche le norme che puntano a innescare interventi di rinnovo delle città, rimuovendo almeno in parte gli ostacoli che frenano – per scarsa convenienza – le operazioni di demolizione ricostruzione gestite dai privati. Così come – uffici permettendo – sono da considerare già operative le semplificazioni relative agli interventi privi di rischio per l'incolumità pubblica in zona sismica.

Andranno di pari passo con l'approvazione dei nuovi bandi di gara la maggior parte delle correzioni pensate per semplificare l'applicazione e l'interpretazione del codice appalti. Con un rischio immediato legato all'entrata in vigore repentina delle nuove regole. I bandi pubblicati da oggi (e nei prossimi giorni) che non tengono conto delle modifiche non sono validi e dovranno essere ritirati (esempio: procedure negoziate sopra i 200mila euro o appalti all'offerta più vantaggiosa sottosoglia). Con il codice del 2016 questo "scherzetto" mise in fuorigioco appalti per 540 milioni. Speriamo che questa volta vada meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Daniilo Toninelli. Con il decreto sblocca cantieri «mettiamo subito mano alle misure più urgenti per far ripartire innumerevoli opere piccole e grandi in tutta Italia». La ripresa di cantieri già aperti ma fermi «porterà nell'immediato ad un'accelerazione degli investimenti di almeno 2,5 miliardi nel solo 2019»

Tutte le modifiche al codice appalti

Le norme contenute nel decreto legge sblocca cantieri e i tempi di operatività

OPERE IN CORSO

Spese tecniche

Nelle spese tecniche da prevedere nel quadro economico dell'intervento vanno inserite anche quelle per coprire le indagini strumentali

Commissari straordinari

Avranno pieni poteri per sbloccare le opere, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia

Rigenerazione urbana

Ok agli interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze "legittimamente" preesistenti. Dunque, by-passando i più restrittivi standard attuali. Da rispettare anche volumi, altezze e sedime

Soa

Chiarisce che le Soa svolgono «funzioni di natura pubblicistica» quando attestano i costruttori

Qualificazione soft

Estende da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento per documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici, scavallando così gli anni più duri della crisi

Progetti in zone sismiche

Semplificate le procedure di presentazione dei progetti relativi a opere "di minore" o nessuna "rilevanza" per l'incolumità pubblica nei comuni in zona sismica

Incentivo 2%

Reintroduce l'incentivo 2% per le attività di progettazione dei tecnici interni alla Pa

Project financing

Anche Cassa depositi e prestiti e altri investitori istituzionali potranno presentare proposte di project financing per interventi fuori programmazione

Albi general contractor

Cancellato l'obbligo di istituire un albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori per gli appalti assegnati con la formula del general contractor

Pareri Consiglio superiore Lavori pubblici

Riduce da 90 a 60 giorni il termine massimo per il parere che il Clsp deve emettere sui progetti pubblici di competenza statale di importo superiore a 50 milioni

Varianti opere legge obiettivo

Le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante senza ripassare dal Cipe

Ricostruzione privata

Eliminato l'obbligo di chiedere preventivi ad almeno tre imprese per realizzare gli interventi privati post-terremoto

NUOVI BANDI

Appalto integrato per manutenzioni

Ok gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusi rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti

Progettisti concessioni

Possono essere affidatari di concessioni a condizione di garantire la concorrenza

Trasparenza e ricorsi

Cancellati gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara per consentire i ricorsi con il rito super-accelerato, eliminato con la cancellazione dei relativi articoli dal codice del pro-

cesso amministrativo

Appalti divisi in lotti

Obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per stabilire le procedure di gara da seguire (per es. sopra o sotto soglia Ue) anche quando i lotti non vengono aggiudicati «contemporaneamente»

Anticipazione prezzo

L'anticipo del 20% viene esteso a ogni tipo di appalto, dunque anche ai servizi e forniture, mentre prima valeva solo per i lavori

Appalti fino a 200mila euro

Sale da 150mila a 200mila euro l'applicazione della procedura negoziata con richiesta di tre preventivi introdotta dalla legge di Bilancio

Gare sopra i 200mila euro

Cancellate le procedure negoziate per i lavori compresi tra 200mila e un milione di euro. Oltre i 200mila euro e fino alle soglie Ue si andrà sempre con procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e esclusione automatica delle offerte anomale

Verifica requisiti

La stazione appaltante potrà decidere di verificare i requisiti dopo l'apertura delle offerte limitando il controllo al vincitore e estendendolo a campione sugli altri concorrenti. Questa opzione deve essere esplicitata nel bando di gara

Mercati elettronici e Dgue

Possibilità di sostituire il Dgue con formulari standard nelle gare telematiche

Massimo ribasso

Diventa il criterio principale per l'aggiudicazione degli appalti sotto-soglia Ue (5,5 milioni per i lavori). La stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse. Restano comunque esclusi e vanno aggiudicati all'offerta più vantaggiosa gli appalti relativi a servizi sociali e di ristorazione (ospedaliera, assistenziale e scolastica), quelli ad alta intensità di manodopera e servizi e forniture innovativi

Comuni non capoluogo

Elimina l'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante

Consorzi stabili

Possibile assegnazione a imprese del consorzio senza che si configuri subappalto. Aggiornamento delle norme di verifica dei requisiti

Gare di progettazione

Specifica i requisiti minimi che devono dimostrare le imprese di costruzione e introduce il pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle Pa negli appalti integrati. La modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei bandi

Informazioni ai concorrenti

Indica le modalità di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di ammissione ed esclusione alle di gara in base al codice dell'amministrazione digitale

Requisiti subappaltatori

Niente esclusione dell'impresa principale per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore

Antimafia

Conferma che le imprese colpite da interdittiva antimafia che abbiano impugnato il provvedimento possono richiedere al prefetto l'applicazione del controllo giudiziario sull'azienda evitando il divieto di contrattazione con la Pa e l'esclusione dalle gare

Elaborazione Il Sole 24 Ore-Edilizia e territorio

Soci

Chiarisce l'applicazione delle cause di esclusione alle aziende con numero di soci minore o pari a quattro. Prima il riferimento era alle aziende con meno di 4 soci

Irregolarità fiscali

Introduce la possibilità per la stazione appaltante di escludere un'impresa nel caso in cui la stessa a Pa venga a conoscenza e possa dimostrare che l'operatore non è in regola con gli obblighi fiscali o contributivi. Garantisce più discrezionalità alle Pa su input di Bruxelles (procedura di infrazione). La misura non vale se l'operatore dimostra di aver ottemperato agli obblighi pagando o «impegnandosi in modo vincolante» a pagare o nel caso il debito sia estinto prima della data di presentazione «delle domande»

Imprese in crisi

Chiarisce meglio i casi in cui bisogna escludere le imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo

Esclusione dalle gare

Chiarisce per quanto tempo deve durare l'esclusione dalle gare per le imprese condannate per reati rilevanti ai fini del codice appalti senza che sia indicata la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pa

Criteri di aggiudicazione

Integra l'elenco degli appalti da aggiudicare solo con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Cancella il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa. Stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o della soglia di anomalia

Offerte anomale

Stabilisce i criteri per l'individuazione delle offerte anomale da utilizzare in base al numero di offerte avute (maggiore o minore di 15). Prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti privi di interesse transfrontaliero. Ribadisce che l'esclusione automatica non opera con meno di 10 offerte

Subappalto al 50% gara per gara

Innalza dal 30% al 50% il tetto massimo per il subappalto. A decidere la quota saranno le stazioni appaltanti con il bando. Permette alle imprese di diventare subappaltatori anche se hanno partecipato alla gara per l'assegnazione dell'appalto principale

Terna subappaltatori

Cancella l'obbligo di nominare una terna di subappaltatori con l'offerta

Pagamento diretto Pmi

Stabilisce l'obbligo di pagamento diretto su richiesta dei subappaltatori, eliminando l'inciso «se la natura del contratto lo consente»

Settori speciali

Impone alle stazioni appaltanti dei settori speciali di indicare nel bando i criteri di verifica dei requisiti nel caso si eserciti la facoltà di aprire le buste economiche prima di quelle amministrative

Subappalti nelle concessioni

Cancellato l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori e l'obbligo di dimostrare la presenza dei requisiti dei subaffidatari da parte degli offerenti

Appalto integrato

Riapre la finestra per l'assegnazione di progetti su progetto definitivo. Potranno essere messi a gara con appalto integrato i definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi. L'autore del progetto esecutivo non potrà svolgere il ruolo di direttore dei lavori

Autostrade

Le concessioni in scadenza o scadute con pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2019 potranno essere affidate con gare promosse sulla base del solo fabbisogno predisposto dal concedente, limitato agli interventi necessari alla sicurezza dell'infrastruttura

Imprese in crisi

Anticipa l'entrata in vigore di una serie di misure sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi previste dal nuovo codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza

DOPO IL REGOLAMENTO

Livelli di progettazione

Il decreto Mit sui livelli di progettazione (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Aggiornamento dei contenuti del progetto che ha sostituito il preliminare

Requisiti dei progettisti

Decreto Mit con i requisiti di progettisti e società sostituito dal nuovo regolamento

Linee guida sui Rup

Le linee guida già emanate dall'Anac saranno sostituite dal nuovo regolamento

Linee guida sul sottosoglia

Le linee guida già emanate dall'Anac saranno sostituite dal nuovo regolamento

Commissari di gara

Le stazioni appaltanti possono nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac

Decreto qualificazione

Il decreto Mit, su proposta Anac, sulla qualificazione (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento

Opere super-specialistiche

Il decreto Mit con l'individuazione delle opere super-specialistiche per le quali non è ammesso il ricorso all'avvalimento sarà sostituito dal nuovo regolamento

Decreto collaudo

Il decreto Mit sul collaudo (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento

Direttore lavori e dell'esecuzione del contratto

Il decreto Mit con le linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture sarà sostituito al nuovo regolamento

Beni culturali

Il Dm Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici ed esecutori lavori, livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali sarà sostituito dal nuovo regolamento

In house

Sposta al 31 dicembre 2019 l'obbligo di conformarsi al sistema «80-20» per le concessioni in essere

Qualificazione general contractor

Il sistema verrà stabilito con il nuovo regolamento. Eliminate le competenze Anac sulle classifiche

Regolamento unico

Il nuovo regolamento unico deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Le linee guida e i provvedimenti attuativi che verranno assorbiti dal regolamento resteranno in vigore fino a che quest'ultimo provvedimento non vedrà la luce

INTERVISTA

Marco Corsini

«Commissari mai sulle gare, utili su pareri e autorizzazioni»



MARCO CORSINI
 È viceavvocato generale dello Stato e commissario di Pedemontana veneta

Giorgio Santilli

«**P**enso e spero che oggi nessun commissario straordinario a un'opera pubblica pensi di usare i poteri in deroga per aggirare le norme sulle gare o per affidare un lavoro a trattativa privata. Ci sarebbe un vulnus della trasparenza, ma soprattutto non sono i tempi delle gare il problema della lentezza dei lavori pubblici e le amministrazioni hanno tutti gli strumenti per farle rapidamente. Anche i tempi del contenzioso si sono notevolmente accorciati. I poteri in deroga di un commissario straordinario sono utili invece per accelerare le procedure autorizzative, dove non c'è stato nessun progresso nell'amministrazione pubblica e dove ogni singola amministrazione continua a difendere il proprio specifico potere. Nella conferenza di servizi, negli espropri, nell'approvazione dei progetti e direi anche nelle varianti, nelle autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche: in queste attività il commissario oggi è utilissimo per superare le meline e sostituirsi dove serve». Marco Corsini, vice-avvocato generale dello Stato, ha una lunga esperienza in materia di commissari straordinari per i lavori pubblici. Fu l'estensore delle

norme del primo sbloccacantieri del 1997, quando era capo ufficio legislativo del ministro ai Lavori pubblici di allora, Paolo Costa. «Era una situazione come quella di oggi», ricorda. «C'era lo stallo delle opere, fondi disponibili non spesi, una legge nuova (la legge Merloni) che il sistema tardava ad accettare, la crisi occupazionale, il volano macroeconomico inceppato. Il presidente della Repubblica Scalfaro chiese un intervento».

Oggi Corsini è anche commissario per la Pedemontana veneta, nominato dal governatore Luca Zaia. «È un'esperienza utile – dice Corsini – se io e la struttura abbiamo preso l'opera al 30% e ora è al 60%. Soprattutto abbiamo sciolto l'ipocrisia che stava alla base della scelta della concessione. Il concessionario oggi il rischio di domanda o di traffico non se lo vuole accollare. Noi lo abbiamo riportato sul concedente, sulla Regione, che ha in mano i ricavi da tariffa e può manovrare la leva dei pedaggi anche a fini territoriali o di politiche della mobilità. Al concessionario va il canone di disponibilità che è una fonte di entrata certa e, come prevede l'Unione europea, gli restano in capo due rischi su tre: il rischio di costruzione e quello di disponibilità. Il risultato – dice Corsini – è che abbiamo riattivato un volano economico che nella sola fase di costruzione prevede 37mila occupati compreso l'indotto e si pagano i cinquemila espropriati. Grazie al bond collocato da Jp Morgan abbiamo portato in Italia un miliardo e mezzo di fondi stranieri, australiani, tedeschi, spagnoli, mentre solo il 20% è stato sottoscritto da investitori nazionali. Il closing finanziario dell'opera si è fatto dopo otto anni di stallo. Abbiamo dimostrato che in Italia si è forse chiusa una certa fase della finanza di progetto basata su una concezione calda delle opere, opportunità che spesso non c'è, ma non è fallita tutta la finanza di progetto e anzi opportunità nuove si possono creare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTERVISTA

Gabriele Buia. Il presidente Ance critica il mancato inserimento di norme su danno erariale e abuso d'ufficio

«Bene il subappalto, ma bisogna avere più coraggio sulla Pa»

«**S**ul codice degli appalti vediamo importanti segnali di apertura, a partire dalla semplificazione per i comuni, anche se speriamo siano corretti alcuni aspetti in fase di conversione del decreto legge. Troviamo invece che ci sia stato poco coraggio sulla filiera che riguarda il funzionamento della macchina della Pa, in particolare non vedo le norme annunciate che avrebbero dovuto circoscrivere e precisare il danno erariale e l'abuso di ufficio per i funzionari». Prevalde una soddisfazione prudente nella valutazione che il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, dà del decreto sblocca cantieri finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Buia critica invece i sindacati per le polemiche sulla riforma del subappalto. «Abbiamo una procedura di infrazione europea – dice – che contesta radicalmente le norme sul subappalto. Ora la riforma del codice va in direzione europea e si contesta in modo strumentale, scomodando il rischio di infiltrazioni mafiose. Voglio ricordare a tutti che i subappalti vengono affidati dopo che le amministrazioni



GABRIELE BUIA
Presidente dell'Ance, l'associazione nazionale costruttori edili

hanno effettuato controlli antimafia. È e resterà così. Decidiamo se vogliamo andare in Europa oppure no».

Sui commissari Buia dice che «sono necessari per alleggerire le procedure burocratiche e sbloccare il progresso». Precisa però che «noi preferiamo il modello adottato per Rfi in particolare sulla Napoli-Bari a certi supercommissari che agiscono con le corsie preferenziali solo su alcune opere e non su altre».

Infine sulla dura valutazione del presidente dell'Anticorruzione Cantone, Buia dice di «preferire l'Anac controllore all'Anac regolatore» e che «è ora di mettere da parte le polemiche per mettere al centro l'unico obiettivo di far ripartire gli appalti».

—G.Sa.

RIPRODUZIONE RISERVATA



L'INADEGUATEZZA DELLE REGOLE

Il mercato unico degli appalti ostaggio di norme inefficienti

Le direttive sulle concessioni sono recepite in modo da generare barriere di accesso

di **Maurizio Maresca**

Sono tanti i segnali di una ripresa del protezionismo nei servizi dentro e fuori l'Unione europea.

Che in tutti i paesi membri si tutelino prima le imprese nazionali, in un mercato dove le barriere di accesso dovrebbero essere inefficaci, è una realtà che testimonia la insufficienza del "mercato unico" e l'urgenza di mettervi mano: la grande sfida lanciata con Maastricht, che avrebbe dovuto assicurare la libera circolazione dei servizi anche "oltre il trattamento nazionale", non è ancora vinta. Purtroppo le direttive settoriali, le più recenti sono la 23/2014 in materia di concessioni e la 24/2014 in tema di appalti, sono spesso recepite dagli Stati in modo da tollerare barriere di accesso che le imprese comunitarie non riescono a superare a meno che non dispongano di una base stabile - e introdotti avvocati amministrativisti - nel paese che apre il mercato. E i buoni propositi di lotta al "gold plating" (la sovranormazione nazionale rispetto alle regole Ue), enunciati costantemente da tutti i governi, si infrangono contro gli interessi in genere volti a proteggere le imprese locali.

Guardando a uno studio della Commissione sull'attuazione del mercato unico nel campo degli appalti si profilano alcune disarmonie che caratterizzano vari paesi membri: alcuni paesi (più di tutti quelli con "amministrazione debole", come l'Italia e in genere i paesi dell'est) sono caratterizzati da corru-

zione, difetto di semplificazione e mancanza di certezza giuridica: spesso proprio i ricorrenti interventi legislativi finiscono per ridurre, anziché aumentare, i presidi di libera circolazione. Altri paesi (fra i quali ancora l'Italia) prevedono un sistema di tutela che premia chi vuole impedire piuttosto che chi vuole costruire: il difetto di sintesi fra tutela dei diritti, speditezza delle procedure e qualificazione professionale della pubblica amministrazione favorisce abusi.

I paesi "amministrativamente più forti" (Francia e Paesi scandinavi), dove le disarmonie di cui sopra sono meno evidenti, finiscono per tutelare persino meglio

I paesi più forti dal punto di vista amministrativo finiscono per tutelare con maggior vigore le imprese nazionali

le imprese nazionali e quindi ridurre, di nuovo, il funzionamento del mercato unico.

In breve il mal funzionamento del mercato unico è dovuto, certo, alla incapacità di alcuni Stati, ma anche a una generale ipocrisia di tutti: e, ovviamente, a norme europee che lasciano ampi spazi di mal funzionamento. Più che molte altre questa, per chi credesse nell'integrazione europea, sarebbe una grande riforma: il funzionamento del mercato unico premiando merito efficienza ed investimenti sulla base di norme chiare, certe e definitive (in questa fase storica - che purtroppo si prolunga - se si cambia si cambia in peggio).

Per altro sembra crearsi un nes-

so, nella cultura protezionistica che si va affermando, fra un protezionismo interno all'Europa e il protezionismo verso i Paesi terzi magari giocato con l'argomento di difendere diritti universali (ambiente) e valori occidentali (democrazia). Solo la strada di una maggiore efficienza in chiave concorrenziale del mercato unico europeo (con l'abbandono delle ipocrisie e lo smantellamento delle difese nazionalistiche) consente di far crescere in maniera sana e trasparente campioni europei capaci di competere su un mercato globale dove le dimensioni aziendali sono comunque un fattore rilevante. Molto più della strada protezionistica che punta a creare barriere verso i Paesi terzi (potenziamento della golden share europea e controllo diretto degli investimenti esteri affidato alla commissione) o di quella anticoncorrenziale interna che vuole indebolire le norme a tutela delle piccole e medie imprese e degli utenti.

In sostanza si ha la sensazione, a guardare i dati, che il tema della prossima Commissione europea non sia affatto "sovranoismo contro europeismo", come in Italia siamo portati a credere; la sfida è invece, affrontando le varie ipocrisie di tutti i Paesi dell'Unione (deboli e forti), fra "protezionismo e libertà di commercio". L'auspicio è che l'Italia, partendo dalla nuova Commissione europea, riesca a riaffermare la visione di Maastricht (e quindi ad aggregare una maggioranza): quella per la quale il "buon funzionamento del mercato" (uno dei grandi principi della Comunità prima e dell'Unione poi) è davvero la premessa di competitività dell'Unione tutta sul piano globale se in sintesi con i principi fondamentali dell'Unione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice degli appalti riscritto

Modificate 80 norme su 217: subappalto ammesso fino al 50%, ritorna l'appalto integrato e l'incentivo per la progettazione ai tecnici della p.a.

Subappalto ammesso fino al 50%, ritorno all'appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione) fino al 2021 senza le attuali limitazioni, ripristino dell'incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni per la progettazione. A tre anni dall'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici è stato pubblicato in G.U. il decreto legge sblocca-cantieri che si configura come un corposo correttivo che tocca più di 80 disposizioni su un totale di 217.

Mascalini a pag. 23

Di sbloccacantieri in G.U.: subappalto al 50%, appalto integrato, incentivi ai tecnici

Il Codice contratti al tagliando

Modificate oltre 80 disposizioni su un totale di 217

DI ANDREA MASCALINI

Subappalto ammesso fino al 50%, ritorno all'appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione) fino al 2021 senza le attuali limitazioni, ripristino dell'incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni per la progettazione, innalzamento a 200 mila euro del limite massimo cui ricorrere per gli affidamenti di contratti di lavori con procedura negoziata e consultazione di almeno tre imprese, estensione a 15 anni del periodo utile per qualificare le imprese di ostruzioni, prezzo più basso ammesso per appalti sotto soglia Ue, stop alla soft law e ritorno al regolamento attuativo del codice (al momento unificando i provvedimenti già emessi).

A tre anni dall'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (decreto 50/2016) è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2019 il decreto legge «sblocca cantieri» (18 aprile 2019, n. 32) che si configura come un corposo correttivo che tocca più di ottanta disposizioni su un totale di 217 norme, alcune riscritte completamente. Tutto ciò in attesa che si arrivi alla definizione della delega per la più profonda riscrittura del codice,

affidata al disegno di legge depositato in Senato pochi giorni fa. In sostanza da qui a tre anni occorre prepararsi ad un continuo «cantiere normativo»: prima le norme urgenti, poi quelle a regime, comprensive di un nuovo regolamento. Ed è proprio sulla disciplina regolamentare che si segnala l'intervento più forte del decreto «sblocca cantieri» che fa tabula rasa di linee guida emanate ed emanande (unificandole, assieme a provvedimenti già emessi, in un regolamento che dovrà essere emesso entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge (cioè entro il 19 ottobre 2019). L'altra importante novità, sulla quale le frizioni fra Lega e M5S non sono mancate, è quella dei commissari straordinari che, legibus soluti, dovranno sbloccare le opere non completate o non avviate. Per i tecnici delle amministrazioni pubbliche viene ripristinato l'incentivo del due per cento per la fase di progettazione e vengono allentate le briglie sulla nomina dei commissari di gara: sarà consentito nominare tecnici interni laddove non ve ne siano indisponibili nell'albo Anac. Viene inserita una «finestra» per potere fare ricorso all'affidamento di contratti di progettazione esecutiva e costruzione (ap-

palti integrati): per progetti approvati entro dicembre 2020 si potrà appaltare (fino a fine 2021) i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo; a tutela dei progettisti è stata inserita la disposizione che impone alle stazioni appaltanti, di indicare le modalità per l'obbligo di indicare le modalità per il pagamento diretto del progettista di cui si avvale l'impresa negli appalti integrati. Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi (ad eccezione di quelli ad alta intensità di manodopera, dei servizi di ingegneria e architettura e quelli ad alto contenuto tecnologico o innovativo) sotto soglia (5,2 per lavori, 221 mila per servizi e forniture) sarà possibile ricorrere al prezzo più basso; viene poi eliminato il tetto del 30% per l'elemento prezzo nell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Viene soppresso l'obbligo di indicare la terna nel subappalto e si innalza dal 30 al 50% il tetto per il subappalto che però non è fissa ma sarà rimessa alle valutazioni delle stazioni appaltanti che potranno fissarla in una forcella da 0 a 50% («fino al 50%» dice la norma).

Viene ammessa la possibilità di affidare le manuten-

zioni ordinarie e straordinarie di lavori, ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali dell'opera sulla base di un progetto definitivo, senza procedere alla redazione del progetto esecutivo. Viene eliminato il passaggio al Cipe per le varianti (fino al 50%) delle opere infrastrutturali strategiche.

Aumenta l'arco temporale di riferimento per ottenere la qualificazione dalle Soa (società organismi di attestazione) per le imprese di costruzioni; il periodo di attività documentabile riferita ai requisiti di capacità tecnica, finanziaria ed economica passa, anche in ragione della crisi del settore, da dieci a quindici anni. Dal punto di vista delle procedure, rimane inalterata la soglia per gli affidamenti diretti (40 mila) ma passa da 150 mila a 200 mila il tetto fino al quale si può procedere alla scelta dell'impresa attraverso procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; con consultazione di almeno tre imprese (oggi sono 10). Salta l'obbligo di centralizzazione degli appalti per i comuni non capoluogo che torneranno a gestire autonomamente le gare; la riduzione del numero delle stazioni appaltanti si allontana.

Le novità del decreto

- Istituzione di un regolamento unico all'interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei contratti
- Riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni
- Possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo
- Semplificazione e velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo e l'eliminazione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori
- Possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione, di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente
- Sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l'esercizio di poteri sostitutivi
- Norme ad hoc per l'erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell'ex ponte Morandi a Genova, nonché per le zone simiche
- Semplificata la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con l'introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi considerati «rilevanti», di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza»



Ecobonus, arriva il nuovo modulo per la cessione

RISPARMIO ENERGETICO

A regime invio entro il 28 febbraio successivo al sostenimento della spesa

Luca De Stefani

Dal 7 maggio al 12 luglio 2019 sarà possibile presentare all'agenzia delle Entrate la comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta del 50% o del 65%, generati dalle spese sostenute nel 2018 per gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari.

A prevederlo è l'atteso provvedimento attuativo (prot. 100372) pubblicato ieri, secondo il quale il nuovo modulo (allegato al provvedimento stesso) potrà essere inviato telematicamente dal proprio Entratel o Fisconline, spedito tramite pec o presentato su carta a un ufficio delle Entrate, a regime, «entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa», quindi, non dell'anno successivo alle cessioni, le quali pertanto sembra che possano avvenire anche il giorno prima dell'invio del modulo.

Il credito d'imposta ceduto sarà visibile nel «cassetto fiscale» del cessionario, il quale, per utilizzarlo, dovrà accettarlo nel sito. Il cedente potrà visionare questa accettazione nel proprio «cassetto fiscale».

Bonifico «parlante»

Se la cessione viene effettuata al fornitore dei lavori, il provvedimento specifica che la fattura emessa da quest'ultimo deve essere «comprensiva dell'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta». Questa precisa-

zione sembra voler consentire che il bonifico «parlante» del contribuente al fornitore possa essere per un importo al netto del prezzo della cessione, presumendo una compensazione parziale tra quanto il contribuente deve pagare al fornitore (pari al totale della fattura) e il prezzo della cessione del credito. In assenza di una chiara posizione delle Entrate, però, si consiglia di effettuare il bonifico «parlante» per il totale della fattura, seguito dal pagamento del prezzo della cessione del credito dal fornitore al contribuente.

F24

Come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, il cessionario può utilizzare il credito in dieci quote annuali in compensazione in F24, solo con Fisconline o Entratel, a partire dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese sostenute nel 2018, a partire dal 5 agosto 2019) e, comunque, dopo l'accettazione nel proprio «cassetto fiscale». Non è prevista alcuna indicazione delle cessioni nel 730 o in Redditi.

Confermato, come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, che la quota di credito, non utilizzata nell'anno, può essere utilizzata negli anni successivi (senza rimborso). Quindi, in caso di incapienza di imposte o contributi pagabili in F24, l'eccedenza del credito d'imposta non viene persa, a differenza di quanto accadrebbe al cedente, in assenza di cessione, per la detrazione originaria nel 730 o Redditi.

Cessioni successive

Il cessionario può anche cedere, «in tutto o in parte», il credito acquisito, dopo l'accettazione e dopo il 20 marzo dell'anno successivo al so-

stenimento della spesa (per le spese del 2018, dopo il 5 agosto 2019). Secondo il provvedimento, il «successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue». Ciò fa presumere che il credito può essere ceduto più volte dopo la prima, a differenza di quanto accade per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, dove è possibile «una sola eventuale cessione successiva a quella originaria».

Parti comuni

Per gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» sulle parti comuni condominiali (diversi da quelli dell'articolo 14, comma 2-quater, del Dl 63/2013) e per quelli, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (comma 2-quater.1), dovrà essere inviata la comunicazione del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110, da parte dell'amministratore di condominio entro il 12 luglio 2019.

REPRODUZIONE RISERVATA

LA TRASMISSIONE

1. Il doppio binario

La cessione deve essere comunicata:

- utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito delle Entrate
- tramite gli uffici territoriali delle Entrate, utilizzando il modulo, che può anche essere inviato tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale o autografa

NESSUNA VIGILANZA SUI REQUISITI DI ISCRIZIONE

Post sisma, elenco senza controlli

Elenco dei professionisti per la ricostruzione post sisma fuori controllo. La legge 189/2016, che lo ha istituito, ha richiesto per potersi iscrivere l'appartenenza a un ordine professionale. Tuttavia, non sono pochi gli iscritti privi di tale requisito, anche perché gli stessi uffici del commissario straordinario avrebbero suggerito di mentire sull'appartenenza all'ordine a figure professionali ritenute necessarie alle attività di ricostruzione, come per esempio gli archeologi. Ad accendere i riflettori sulla situazione i deputati Emanuele Prisco, Francesco Acquaroli e Paolo Trancassini (Fdi) in un'interrogazione parlamentare rivolta al presidente del consiglio Giuseppe Conte.

L'articolo 4 del dl 189/2016 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) ha istituito un elenco speciale finalizzato «ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la fase di ricostruzione». Nell'elenco vengono iscritte tutte le professionalità abilitate a partecipare alle operazioni di recupero nelle aree colpite dal terremoto. I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono stati definiti con l'ordinanza 12/2017 del commissario straordinario alla ricostruzione. Tra i requisiti, vi è l'iscrizione ad un albo professionale. «In questo modo», denuncia l'onorevole Prisco, «sono risultati esclusi dalla possibilità di iscrizione all'elenco gli archeologi, professionisti che non hanno un albo professionale, ma le cui competenze sono invece obbligatoriamente richieste, ad esempio, durante le fasi di scavo e ricostruzione, per le quali è necessaria sia la relazione di archeologia preventiva sia la presenza di un archeologo professionista. La vicenda», continua Prisco, «assume

contorni discutibili se si considera che, sulla base di segnalazioni giunte all'interrogante, sembra che gli stessi uffici del commissario straordinario suggerirebbero, alle categorie non rappresentate in appositi albi, di inserirsi nell'elenco speciale dichiarando iscrizioni fittizie ad altri albi professionali per bypassare il sistema, contingenza questa espressamente riportata da uno dei professionisti iscritti». Una situazione simile a quella degli archeologi si era presentata per i restauratori, inizialmente esclusi dalla possibilità di iscriversi all'elenco. Nel settembre del 2018, tuttavia, è stata inserita nell'elenco la possibilità di specificare l'opzione soggettiva «restauratori dei beni culturali», prevedendo solo per tali professionisti la possibilità di iscriversi. «In questo modo», prosegue Prisco, «si è creata una ingiustificata disparità nel riconoscimento della professione». Gli archeologi, sottolineano i tre deputati, si trovano ad affrontare una situazione paradossale, in quanto non possono iscriversi all'elenco in questione, ma rientrano tra i professionisti della cultura regolarmente iscrivibili nell'elenco tenuto dal Ministero dei beni culturali, in base al codice dei beni culturali istituito dal dlgs 42/2004, dedicato agli interventi di tutela e prevenzione delle opere architettoniche.

Ma la preoccupazione del deputato è anche un'altra: «Chi controlla il rispetto dei requisiti per l'iscrizione? Come possiamo assicurarci che nell'elenco non ci siano lavoratori completamente estranei alle attività di ricostruzione? La mancanza di un sistema di controllo ferreo apre la strada agli abusivi, proprio ciò che si voleva combattere con l'istituzione dell'elenco in questione».

Michele Damiani

